

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

- Considerando 13 e 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i
- Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Articoli 12, 13, 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
- Regolamento (UE) n. 1336/2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Legge n. 116 del 11 Agosto 2014, art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura)
- Decreto Ministeriale (Mi.P.A.A.F.) 3 Febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura"

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

I servizi di consulenza sono sostenuti dal PSR del Piemonte allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali delle aziende. La consulenza aziendale permette infatti ai fruitori del servizio di approfondire l'analisi delle prestazioni delle loro aziende e di individuare i necessari miglioramenti da apportare.

La misura 2 risponde prioritariamente al fabbisogno F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese) e, secondariamente, ai seguenti fabbisogni:

F1: Promuovere reti e collaborazioni tra le imprese e gli attori del sistema regionale della conoscenza;

F3: Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali;

F4: Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali;

F7: Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali;

F12: Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;

F13: Risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

La misura 2 contribuisce principalmente alla priorità 1 (Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali) e specificatamente alla focus area 1A (Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali).

Dato il suo carattere di trasversalità, la misura 2 è anche collegata, in via secondaria, alle seguenti focus area: 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D e 5E.

La misura 2, di carattere tipicamente orizzontale, risulta rilevante per tutti i tre obiettivi trasversali stabiliti dal regolamento sullo sviluppo rurale, garantendo un qualificato supporto agli imprenditori per l'adozione di

pratiche innovative, di pratiche idonee al rispetto dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Più in particolare essa contribuisce a:

Innovazione, attraverso l'introduzione dell'innovazione nelle imprese attraverso il sostegno all'inserimento, nel sistema produttivo, di capitale umano qualificato, la diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali.

Ambiente, attraverso i temi della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo), della biodiversità e dell'uso e sviluppo delle risorse genetiche;

Cambiamento climatico, mediante, fra l'altro, l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico dei processi produttivi.

La misura 2 attiva le seguenti sottomisure (e tipi di operazione):

sottomisura 2.1: Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza (tipo di operazione: Servizi di consulenza);

sottomisura 2.3: Sostegno alla formazione dei consulenti (tipo di operazione: Promozione della formazione dei consulenti).

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la consulenza dovrà obbligatoriamente vertere su almeno uno dei seguenti elementi:

a - gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b - le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;

c - le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;

d - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;

e - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE e i requisiti che riguardano l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nonché gli obblighi derivanti dall'adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN),

f - le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;

g - la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono inoltre essere oggetto di consulenza anche altre questioni, segnalate al successivo punto 8.2.2.3.1.1. (tipo di operazione Servizi di consulenza nell'ambito della sottomisura M02.1).

La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

I servizi di consulenza potranno inoltre supportare le PMI connesse ai settori agricolo e forestale e alle economie rurali con interventi che potranno vertere su questioni inerenti le prestazioni economiche e ambientali delle imprese. Analogaa tipologia di intervento potrà essere riservata agli altri gestori del territorio. Si tratta di ambiti spesso legati tra loro e che rimandano alle diverse priorità dello sviluppo rurale, evidenziando l'effettiva trasversalità dei temi "innovazione", ambiente" e "mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi".

La Misura 2 prevede inoltre un tipo di operazione, nell'ambito della sottomisura M02.3, volto alla formazione e all'aggiornamento dei tecnici che forniscono il servizio di consulenza agli imprenditori agricoli, ai silvicoltori, agli altri gestori del territorio e alle PMI.

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 2.1.1 Servizi di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è volto ad aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'impresa e/o dell'investimento. Esso è attuato per mezzo di bandi pubblici che selezionano gli organismi di consulenza e i relativi progetti per la fornitura di servizi di consulenza.

Non è posto alcun limite relativamente alla dimensione dell'azienda agricola o della dimensione forestale ai fini dell'accesso alle attività promosse da questo tipo di operazione.

La consulenza potrà essere erogata in forma individuale, in piccoli gruppi e a favore dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura tenendo comunque in debito conto la situazione della singola azienda.

Alcuni interventi di consulenza potranno essere sviluppati anche in combinazione con interventi formativi di cui alla misura 1.

In ogni caso la consulenza deve obbligatoriamente vertere su almeno uno dei seguenti elementi:

- a - gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - b - le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - c - le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
 - d - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
 - e - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
 - f - le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
 - g - la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.
- Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni, in particolare:
- 1 le informazioni connesse alla biodiversità;

- 2 le questioni inerenti alla gestione economico-finanziaria della azienda agricola con particolare riguardo alle prestazioni economiche, commerciali e ambientali dell'azienda stessa, compresi gli aspetti relativi alla competitività, la consulenza per lo sviluppo di filiere corte e lunghe con un maggiore coordinamento delle stesse sia nell'ottica delle caratteristiche del prodotto sia del mercato, l'agricoltura biologica e gli aspetti tecnici e sanitari delle pratiche zootecniche;
- 3 la fertilizzazione organica e minerale;
- 4 la sostenibilità ambientale: scelta dei prodotti fitosanitari più adatti (in relazione ai tempi di permanenza del prodotto, alle dosi e tecniche di impiego, ecc.) e loro gestione (trasporto, stoccaggio, preparazione della miscela, distribuzione, gestione delle rimanenze e dei rifiuti), in conformità con le misure previste nei piani di gestione dei bacini (ditretti idrografici) e con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000 e per le aree naturali protette;
- 5 l'adozione di tecniche alternative all'uso di prodotti fitosanitari;
- 6 la dieta degli animali di interesse zootecnico;
- 7 il miglioramento genetico e la gestione della selezione di razza con la valorizzazione del patrimonio genetico locale;
- 8 gli interventi di potenziamento della capacità di autoapprovvigionamento proteico;
- 9 il rispetto del benessere degli animali in allevamento;
- 10 gli interventi per la riduzione delle escrezioni azotate e fosforiche degli animali di interesse zootecnico;
- 11 i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3 (impegni agroclimatici) e all'articolo 29, paragrafo 2 (agricoltura biologica) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 12 la qualità intesa anche in senso organolettico e salutistico;
- 13 il controllo della catena di produzione tramite la tracciabilità e la sostenibilità ambientale lungo tutte le fasi del percorso produttivo e il controllo della sicurezza alimentare dei prodotti ottenuti e/o elaborati in azienda;
- 14 il recupero degli scarti di produzione;
- 15 la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- 16 la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- 17 le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all' allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- 18 profili sanitari delle pratiche zootecniche;
- 19 l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

I servizi di consulenza dovranno riscontrare quanto rilevato dall'analisi SWOT e dall'individuazione dei fabbisogni, in particolare dal fabbisogno F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese) in ordine alle richieste di supporto sempre più specialistico.

La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

La consulenza rivolta ai gestori del territorio è finalizzata, tra l'altro, alla corretta gestione dei siti Natura 2000 e delle altre aree naturali protette relativamente agli eventuali divieti/limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari.

La consulenza prestata alle PMI operanti in territori rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni

economiche e ambientali, nonché alla creazione o alla continuità di impresa.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

I bandi emanati dalla Regione potranno indirizzare di volta in volta le consulenze verso tematiche descritte in specifiche linee guida e per le quali, in relazione alla dimensione aziendale, potrà essere stabilita una durata media fissa sulla base della quale calcolare il costo della consulenza riferita a ciascuna specifica tematica, utilizzando l'Unità di Costo Standard (costo orario di consulenza).

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell'aiuto devono essere selezionati mediante una procedura di selezione aperta, trasparente e obiettiva.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell'aiuto devono essere selezionati mediante una procedura di appalto pubblico per garantire una selezione aperta, trasparente e competitiva.

La Regione Piemonte potrà anche utilizzare le proprie risorse amministrative, tecniche e strumentali senza dover ricorrere a soggetti esterni mediante procedure di gara.

Nel caso di prestazione di servizi in house:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'assegnazione dell'attività in house avverrà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi, con la selezione degli interventi secondo quanto previsto dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I prestatori di servizi di consulenza devono possedere almeno i seguenti requisiti:

1. risorse adeguate in termini di personale qualificato (numero minimo di tecnici e titoli di studio adeguati);
2. mezzi tecnici e amministrativi atti a garantire l'operatività sul territorio regionale;
3. esperienza e affidabilità maturata dal personale nei settori nei quali dovrà essere fornita la consulenza.

La competenza dei consulenti dovrà risultare documentata ed evidenziata nell'ambito del curriculum. I consulenti dovranno possedere esperienza in relazione agli obiettivi del Progetto di consulenza presentato relativo agli elementi obbligatori e/o altre questioni elencate all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e indicate nelle condizioni di ammissibilità.

Il costo della consulenza viene determinato applicando le opzioni definite alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 67 del Reg. UE 1303/2013 che prevede fra le forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile le seguenti:

b) tabelle standard di costi unitari;

c) somme forfettarie.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per il servizio di consulenza erogato.

Il sostegno concesso per beneficiare dei servizi di consulenza consiste nel coprire l'80% del costo della

consulenza erogata a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del restante 20% da parte del fruitore della consulenza stessa.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La consulenza fornita nell'ambito di questa sottomisura deve essere coerente con la legislazione dell'Unione europea e nazionale relativa al tema della consulenza.

Inoltre, la Regione dovrà adottare le necessarie disposizioni, fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso ai documenti, affinché le autorità designate e gli enti privati selezionati per fornire i servizi di consulenza non divulgano a persone diverse dal titolare dell'impresa informazioni e dati personali o individuali di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività di consulenza.

L'operazione viene gestita tenuto conto:

- degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- della legge n. 116/2014, art. 1-ter. (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura);
- del Decreto Ministeriale (Mi.P.A.A.F.) 3 Febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura".

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Nel rispetto degli artt. n. 15 e n. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013 il beneficiario del sostegno è il Prestatore di servizi di consulenza o l'Autorità di gestione.

I prestatori di consulenza sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta (bando pubblico) a organismi sia pubblici che privati. Tale procedura di selezione deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti di interessi.

Gli Organismi pubblici o privati selezionati per l'erogazione di servizi di consulenza devono essere in possesso di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, con capacità ed esperienza di consulenza e affidabilità rispetto al campo della consulenza erogata.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Costo della consulenza fornita: spese sostenute dall'organismo di consulenza per la fornitura del servizio. Sono costi ammissibili:

- costo del personale;
- trasferte per la realizzazione del servizio;
- materiali e supporti tecnico scientifici;
- costi di inserimento ed elaborazione dei dati connessi con la consulenza erogata;
- costi generali e costi amministrativi: sono costi relativi al funzionamento ufficio (locazioni, telefono, luce,

riscaldamento, personale amministrativo, canoni manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

I costi sono coperti sulla base del costo standard unitario di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, anche applicando l'opzione di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 67 dello stesso.

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai destinatari del servizio di consulenza. L'aiuto previsto è considerato incompatibile e non cumulabile con ulteriori analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le attività di consulenza possono essere svolte solo da Organismi di consulenza selezionati e riconosciuti idonei dalla Regione Piemonte.

I prestatori di servizi di consulenza devono possedere almeno i seguenti requisiti:

1. risorse adeguate in termini di personale qualificato (numero minimo di tecnici, possesso di titoli di studio adeguati);
2. mezzi tecnici e amministrativi atti a garantire l'operatività sul territorio regionale;
3. capacità, esperienza e affidabilità maturata dal personale nei settori nei quali dovrà essere fornita la consulenza.

La procedura di selezione esclude i candidati con conflitti di interessi. In particolare, sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:

- soggetti che esercitano attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia, loro dipendenti e collaboratori;
- soggetti che svolgono funzioni di gestione e di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e/o attività di verifica sulla legittimità e regolarità dell'effettuazione delle relative spese.
- soggetti dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

I dati relativi a ciascun Organismo riconosciuto ed al proprio staff tecnico vengono inseriti, a cura della Regione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 3.2.2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" nel "Registro unico nazionale degli Organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell'art. 5" dello stesso Decreto Ministeriale.

La partecipazione al bando pubblico di selezione è vincolata alla presentazione di un progetto di consulenza che comprende la descrizione della struttura tecnica, l'oggetto del servizio di consulenza che si intende erogare, le caratteristiche del servizio.

Il riconoscimento dell'idoneità viene effettuato a seguito dell'istruttoria delle domande e dei relativi progetti presentati ai sensi del bando pubblico emanato dalla Regione.

Vengono valutati solo i progetti presentati da prestatori di servizio riconosciuti idonei.

Sono ammissibili i progetti di consulenza che supportano, anche in modo non esclusivo, almeno uno degli argomenti di cui ai punti 4 o 5 o 6 dell'art. 15 del Regolamento UE n. 1305/2013, riportati nella presente scheda di misura al punto 8.2.2.3.1.1, lettere da a) a g). Possono essere oggetto di consulenza anche altre

questioni, indicate al medesimo punto 8.2.2.3.1.1, numeri da 1 a 19.

Il servizio di consulenza può essere erogato secondo due livelli: un livello di base ed uno specialistico.

La consulenza prestata ai selvicoltori dovrà vertere almeno su uno dei seguenti elementi:

- obblighi prescritti dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE;
- obblighi prescritti dalla direttiva sulle acque;
- norme di sicurezza sul lavoro e norme di sicurezza connesse all'impresa forestale.

La consulenza prestata ai selvicoltori potrà essere rivolta anche a questioni inerenti le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

La consulenza prestata alle PMI operanti nelle zone rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione di tali cambiamenti.

Il prestatore di servizio beneficiario eroga il servizio di consulenza alle aziende/impresе individuate secondo modalità definite dalla Regione Piemonte e comunque analizzando e valutando, da principio, la specifica situazione aziendale di partenza, anche attraverso l'utilizzo di specifico software fornito o autorizzato dalla Regione. Il servizio dovrà concludersi con la redazione di un documento di output finale che attesti l'effettiva erogazione della consulenza e le relative modalità.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione degli Organismi di consulenza avviene applicando quanto disposto dagli articoli 15, comma 3, e 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.

Gli Organismi di consulenza vengono cioè selezionati attraverso una procedura di selezione aperta a Organismi sia pubblici che privati (Bando pubblico) sulla base delle strutture, competenze tecniche ed esperienza possedute nonché sulla base dei progetti di attività consulenziale predisposti da ciascuno.

Tali progetti, in base a quanto emerso dall'analisi SWOT, dovranno fare riferimento agli obiettivi, ai fabbisogni, alle focus area considerate prioritarie e alle attività di consulenza aziendale previste dal PSR della Regione Piemonte ed esplicitate nel bando regionale e riferite ad alcune delle tematiche di cui al punto "8.2.2.3.1.1. - Descrizione del tipo di intervento" della presente scheda di operazione.

Al fine di consentire una equilibrata predisposizione delle attività di consulenza, nei bandi potranno essere stabilite percentuali massime di assegnazione a ciascun progetto delle risorse finanziarie stanziare per ogni Focus Area.

La selezione degli Organismi di consulenza avviene pertanto sulla base delle caratteristiche di ciascuno in relazione al possesso di requisiti riconducibili ai seguenti criteri:

- qualità complessiva del progetto di consulenza presentato;
- qualità delle risorse, in termini di capacità, competenza e pluriennale esperienza dello staff tecnico con riferimento agli ambiti tematici del PSR e del bando;
- modello operativo di gestione del servizio;

- priorità dell'attività di consulenza rivolta alle aziende ubicate in areali C e D e per quelle condotte dai giovani agricoltori che fruiscono della consulenza;

- grado di coerenza con gli obiettivi (focus area) del PSR.

Priorità sarà accordata alla capacità di offrire consulenza integrata per le azioni previste dalle altre misure del PSR.

La selezione avverrà sulla base di un punteggio riferito ai singoli criteri di selezione ed un i punteggio minimo da raggiungere, per poter beneficiare del sostegno; tali punteggi saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna Focus Area, il contributo sarà assegnato ai Prestatori di consulenza aziendale riconosciuti, sulla base del loro punteggio in graduatoria.

Nel caso di realizzazione di economie, le stesse potranno essere utilizzate per l'avvio di una nuova procedura selettiva.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è limitato agli importi massimi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, cioè 1.500 euro per consulenza fornita.

La spesa massima ammissibile è pari a 1.875 euro per ogni consulenza fornita.

L'aliquota di sostegno è pari all'80% della spesa ammessa.

L'unità di costo standard, determinato con le modalità di cui al punto 8.2.2.3.1.10, è pari a 54 Euro per ogni ora di consulenza.

La consulenza può vertere anche su una o più tematiche che interessano il destinatario del servizio e che sono riportate nella scheda di misura ed esplicitate nelle tematiche descritte nel bando, ma il costo della consulenza ammessa a contributo non può superare €. 1875,00. Nel corso del periodo di programmazione le attività di consulenza non possono essere ripetute sugli stessi temi e quindi, di volta in volta, l'impresa può richiedere consulenze nei periodi successivi all'ultima consulenza ricevuta a condizione che facciano riferimento a tematiche diverse, tra quelle definite nella presente scheda di misura. In ogni caso nello stesso periodo le consulenze richieste dalla medesima impresa non possono eccedere il sostegno complessivo massimo di 3.000 euro.

La ripetizione di una consulenza su una stessa tematica può essere motivata da eventi naturali imprevedibili o a seguito di un aggiornamento normativo che giustifichi la ripetizione della consulenza stessa, anche sulla base di indicazioni da parte dell'Amministrazione regionale.

La misura non prevede Il versamento di anticipi.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]” per la misura 2 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

Per quanto concerne la verificabilità e la controllabilità della sotto misura 2.1 si terrà in debito conto la natura immateriale dei servizi di consulenza,

I possibili rischi legati all'attuazione della sottomisura 2.1 possono essere ricondotti ai seguenti:

R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR: gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R7 – Selezione dei beneficiari

Non si evidenziano rischi specifici per la selezione dei beneficiari ma per la valutazione dei progetti di consulenza che i singoli beneficiari intendono proporre per i destinatari della consulenza stessa.

I rischi potrebbero includere anche carenze nei processi di selezione dei contraenti, la disponibilità di una documentazione insufficiente, o procedure troppo complesse per la scelta dei vincitori dell’appalto.

R8: Sistemi informatici

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informatici si concentrano sulle possibili criticità di integrazione delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi di consulenza..

R9: Domande di pagamento

- Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari;
- problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l’esecuzione degli interventi di consulenza.

8.2.2.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R7 – Selezione dei beneficiari

Analogia con R4 - Per l'aggiudicazione degli appalti verranno istituite dalla Regione apposite Commissioni.

R8: Sistemi informatici

Si fornirà al Soggetto erogatore del servizio di consulenza uno specifico software con il quale provvederà a registrare l’attività di consulenza, anche grazie al collegamento con le banche dati del Sistema Informativo Agricolo del Piemonte (SIAP) all’interno delle quali sono contenute le informazioni strutturali e produttive dei destinatari della consulenza.

R9: Domande di pagamento

I tecnici consulenti, una volta anaizzata l’azienda agricola sotto gli aspetti dell’applicazione corretta delle norme ed atti di condizionalità e di quelle relative alla sicurezza sul lavoro, registreranno su SW specifico tutta l’attività di consulenza, sia di base, sia specialistica, fornita; sulla base dei dati inseriti la rendicontazione viene determinata di conseguenza.

Circa il rispetto delle scadenze si prevede un sistema di proroghe con eventuali penalità per ritardi.

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite il controllo amministrativo, sul 100% delle domande sia di sostegno che di pagamento.

Viene eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita dai beneficiari nel sistema Informativo regionale (Sistema Piemonte) e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

La valutazione complessiva del rischio della misura 2, a seguito di azioni di mitigazione e dei controlli amministrativi è ritenuto medio basso.

Si potranno eventualmente rafforzare le misure di controllo anche attraverso i controlli in loco, ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE n 809/2014, al fine di ridurre il rischio di errori che potranno emergere nel corso dell'attuazione del PSR.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Al fine di definire l'Unità di Costo Standard (UCS) riferibile ad interventi di consulenza nel settore agricolo, si fa riferimento ai dati disponibili derivanti dallo specifico studio elaborato da ISMEA, per conto della Rete Rurale Nazionale Italiana.

In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui all'art. 67, comma 1, lettera b) e comma 5, lettera a), punto "i" del Reg. UE n. 1303/2013, è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente un solo valore standard (UCS) che descrive, col minimo errore possibile, il costo standard relativo alla tipologia di consulenza che si intende sostenere.

Per calcolare il costo unitario standard attribuibile al servizio di consulenza, sono stati effettuati i seguenti passaggi:

- Individuazione delle tipologie di servizio di consulenza "standard";
- Individuazione delle caratteristiche "standard" degli organismi di consulenza;
- Individuazione delle voci necessarie alla quantificazione del costo del servizio di consulenza;
- Quantificazione del costo del servizio di consulenza (tabella standard di costi unitari);
- Verifica della congruità dei valori individuati tramite il confronto con altre fonti.

Il metodo di calcolo si è basato sull'elaborazione di dati statistici nazionali, sulla raccolta di informazioni di mercato tramite interviste e sull'esecuzione di indagini comparative.

Per quello che riguarda l'esecuzione delle interviste, esse sono state effettuate su 21 soggetti "esperti del settore" (5 responsabili della Misura 2 e 16 rappresentanti di Organismi di consulenza) localizzati in 5 Regioni, rappresentative delle principali aree geografiche del Paese. I risultati delle interviste sono stati utilizzati per identificare le tipologie di servizio di consulenza e le caratteristiche degli Organismi e dei

consulenti, per dettagliare le voci di costo e per procedere alla loro quantificazione.

Le voci di costo prese in considerazione, necessarie a garantire l'erogazione del servizio, sono le seguenti:

- 1) remunerazione del consulente;
- 2) spese di viaggio sostenute dal consulente per recarsi all'azienda/impresa del destinatario finale;
- 3) spese generali (affitto locali, coordinamento, ecc.).

Si è poi scelto di utilizzare la variabile "DURATA IN ORE" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire la classe di costo della consulenza nel settore agricolo in relazione ai dati disponibili derivanti dallo studio elaborato da ISMEA per conto della Rete Rurale Nazionale italiana.

Dai dati si evince una sostanziale invarianza del costo orario per ogni ora di consulenza erogata, indipendentemente dal luogo di svolgimento e comprensiva di tutti i costi e gli oneri connessi, esplicitati al precedente punto "8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili".

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Analisi del costo orario del lavoro, del costo delle trasferte e di tutte le spese indirette correlate alla erogazione dei servizi di consulenza agricola, definite sulla base di una analisi ponderata degli studi di settore confermati da dati storici disponibili presso alcune Regioni e validati con interviste e indagini mirate.

Il metodo adottato ha consentito alla Rete Rurale Nazionale, tramite il supporto scientifico di ISMEA, di definire congruo il valore UCS di **54 Euro** per ogni ora di consulenza.

Più nel dettaglio, tale valore è stato calcolato sulla base dei valori afferenti alle principali voci di costo del servizio di consulenza, nonché sui parametri necessari all'esecuzione del calcolo, con la quantificazione finale dei valori UCS per le due seguenti tipologie di servizio individuate:

Consulenza di base

Compenso/costo orario del consulente = 44 euro

Quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali = 6,60 euro

Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = (50 chilometri X 2 tratte)*0,40 euro / 14 ore = 2,86 euro

Totale costo orario per la consulenza di base = **53,46 euro/ora**

Consulenza specialistica

Compenso/costo orario del consulente = 44 euro

Quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali = 6,60 euro

Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = (50 chilometri X 4 tratte)*0,40 euro / 26 ore = 3,08 euro

Totale costo orario per la consulenza di base = **53,68 euro/ora**

In considerazione della sostanziale analogia dei due valori individuati, si è ritenuto legittimo identificare un unico valore UCS, arrotondato all'euro, per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di

consulenza: **Costo Unitario 54 euro/ora**

Tale valore potrà pertanto essere utilizzato nei bandi che saranno emanati dalla Regione Piemonte inerenti la presente operazione per quantificare i costi relativi alle tematiche oggetto di consulenza e definire pertanto una somma forfetaria per ciascuna di tali tematiche, applicando quindi anche l'opzione di cui al comma 1, lettera c) del citato Reg. UE n. 1303/2013 (somme forfetarie).

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata agli imprenditori agricoli e silvicoli, ai gestori del territorio, nonché ai titolari delle PMI, occorre selezionare organismi tecnici dotati della necessaria qualificazione e professionalità, dotati di personale tecnico con adeguato titolo di studio ed esperienza.

Il personale tecnico consulente deve essere regolarmente formato, prevedendo un piano di interventi formativi e di aggiornamento triennale e una più efficace interazione con il mondo della ricerca.

Possono accedere al bando pubblico di selezione gli Organismi di consulenza che posseggono adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

I requisiti minimi che dovranno essere posseduti dal Soggetto erogatore al momento dell'operatività sul territorio piemontese, terranno conto:

- della complessità delle materie oggetto della consulenza in campo agricolo, zootecnico, forestale ed ambientale;
- della necessità di garantire un elevato livello qualitativo del servizio di consulenza offerto alle aziende agricole attraverso la presenza nel nucleo tecnico di adeguate professionalità e specializzazioni;
- della necessità di essere presente sul territorio con la propria struttura tecnica ed operativa in grado di servire una porzione significativa di territorio regionale.

La Regione Piemonte è preposta alla selezione degli Organismi di consulenza, ne istituisce l'elenco regionale ufficiale e trasmette al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali i dati relativi a ciascun Organismo selezionato per la loro trascrizione nel Registro nazionale degli Organismi di consulenza.

La selezione degli Organismi prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola viene attuata attraverso un avviso di selezione (bando pubblico) ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. La Regione Piemonte garantisce il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei possibili Organismi di consulenza che non siano originari del Piemonte in quanto con la procedura di selezione non vengono posti vincoli per i soggetti stessi e non sarà richiesto che la sede legale sia ubicata in Piemonte o in Italia. Tutto il personale tecnico degli Organismi di consulenza aziendale agricola dovrà essere in possesso di

adeguati titoli di studio.

La procedura di selezione esclude i candidati con conflitti di interessi (sia a livello di organismo sia a livello di personale consulente).

In particolare, sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:

- soggetti che esercitano attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia, loro dipendenti e collaboratori;
- soggetti ed enti che svolgono funzioni di gestione e di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e/o attività di verifica sulla legittimità e regolarità dell'effettuazione delle relative spese.
- soggetti dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

Si applicano inoltre gli elementi di separatezza delle funzioni di controllo rispetto alle attività di consulenza, che riguardano sia gli Organismi di consulenza che le persone fisiche da essi dipendenti.

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'operazione "Servizi di consulenza" sarà gestita attraverso l'emanazione di bandi pubblici generici o bandi specifici mirati su particolari tematiche. La Regione, con l'emanazione dei bandi specifici, potrà indirizzare la consulenza su particolari temi di interesse regionale, anche individuando eventuali argomenti obbligatori da affrontare con il servizio di consulenza rivolto alle aziende agricole che aderiranno al bando specifico. I bandi stessi potranno definire eventuali ulteriori requisiti.

La Regione Piemonte potrà richiedere la presentazione di progetti di consulenza articolati sulla base delle tematiche definite nel PSR e relativi bandi e differenziati per durata e importo del sostegno concedibile.

I prestatori dei servizi di consulenza, in qualità di beneficiari, potranno presentare periodicamente alla Regione nuove domande di sostegno a seguito delle adesioni delle imprese secondo i termini che saranno fissati dal bando.

La misura 2 sarà gestita dalla Direzione regionale Agricoltura a livello centrale attraverso il "Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura" e a livello territoriale dal "Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo".

8.2.2.3.2. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della consulenza con presenza diretta in azienda, in Piemonte, si è nel tempo depotenziato. Al tempo stesso è emersa, nell'ambito del fabbisogno F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese), la necessità di un supporto sempre più specialistico alle aziende, da cui nasce l'esigenza di sostenere l'aggiornamento delle competenze dei consulenti.

L'operazione si propone pertanto di promuovere la formazione dei consulenti, contribuendo in particolare alla focus area 1A (Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali). A tal fine occorre quindi curare la formazione e l'aggiornamento dei tecnici con uno specifico programma di formazione di durata triennale, ripetibile in un secondo triennio.

Sulla base dell'analisi SWOT, e in particolare del punto di debolezza D1.3 (Rete dei servizi di consulenza non completamente adeguata) e dell'opportunità O1.2 (Rafforzamento del sistema di trasferimento), i gruppi di destinatari che sono i possibili beneficiari dell'operazione sono i consulenti di organismi pubblici e privati che già prestano servizi di consulenza agli agricoltori e agli allevatori nell'ambito della sottomisura 2.1.

I corsi finalizzati alla formazione dei consulenti vertono su elementi e tematiche di cui all'art. 15, par. 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da fornire agli agricoltori, ai giovani agricoltori insediati o che si insediano per la prima volta, ai detentori di aree forestali, agli altri gestori del territorio e alle PMI insediate nelle zone rurali.

I corsi di formazione e aggiornamento possono essere realizzati con presenza in aula e in campo, nonché a distanza (e-learning) ed eventualmente con visite e viaggi di studio.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell'aiuto previsto dall'operazione devono essere selezionati mediante una procedura aperta a soggetti pubblici e privati per garantire non discriminazione, trasparenza e competitività.

I servizi di formazione dei consulenti possono essere anche direttamente organizzati, coordinati e realizzati dalla Regione Piemonte. La Regione, in questo caso, avrà la possibilità di utilizzare le proprie risorse tecniche, amministrative e strumentali senza dover ricorrere a enti esterni mediante procedure di gara. Nel caso in cui la Regione decida di avvalersi di prestazione di servizi in house:

- la Regione eserciterà un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per le azioni di formazione attuate.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

In generale l'attuazione dell'operazione è compatibile anche con le norme sull'in house providing. L'operazione è in collegamento con la legge regionale n. 63/95 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale" e con la legge regionale n. 63/78 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste".

L'attuazione dell'operazione deve essere conforme alla procedura di selezione disciplinata dalla normativa relativa ai bandi pubblici ed è aperta ad organismi pubblici e privati. Tale procedura è obiettiva ed esclude i candidati con conflitti d'interesse.

L'operazione verrà pertanto attuata tenendo conto della legge n. 116/2014, art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura).

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Enti pubblici (compresa la Regione) o privati che organizzano e gestiscono la formazione dei consulenti.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

1. I costi ammissibili sono limitati ai costi strettamente legati alle azioni di formazione attuate. Per l'organizzazione e lo svolgimento della formazione dei consulenti sono ammissibili le spese riguardanti:

- costi di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
- attività di docenza e tutoraggio (costo orario);
- costi di viaggio;
- materiale didattico;
- noleggio di attrezzature;
- affitto di aule e strutture didattiche;
- spese per eventuali visite didattiche (solo noleggio mezzi di trasporto);
- spese generali e costi amministrativi: si tratta dei costi relativi al funzionamento ufficio (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, materiale di consumo, altri costi eligibili di funzionamento). Tali tipologie di spese e costi vengono quantificate forfaitariamente fino a una percentuale massima del 20% dell'importo complessivo degli altri costi ammissibili.

2. In alternativa, al servizio di formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti, potranno essere applicate le "Unità di Costo Standard" calcolate ed approvate per l'applicazione della "Misura 1, Operazione 1.1.1, Azione 1: Formazione professionale in campo agricolo" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 1.1.1.3.2.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso".

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibile al sostegno il beneficiario deve:

- essere in grado di progettare, organizzare e gestire l'attività formativa specifica;

- fornire la prova della qualificazione del proprio personale e dimostrare di disporre di personale sufficiente per prestare il servizio di formazione dei consulenti. Per “personale sufficiente” si intende la struttura organizzativa e didattica di cui dispone l’organismo di formazione: personale amministrativo, docenti dipendenti e/o docenti esterni alla struttura. Tale struttura deve essere in grado di gestire con efficienza numero di corsi e numero ore corso previsti nel Piano formativo predisposto dall’Organismo di formazione ed approvato dalla Regione.

La qualificazione del personale docente è valutata sulla base di requisiti quali il titolo di studio posseduto, l’esperienza didattica pregressa e, la conoscenza del settore oggetto di formazione.

Inoltre il personale del prestatore di formazione deve essere non soltanto qualificato, ma anche regolarmente formato.

Fra i soggetti che organizzano e gestiscono la formazione dei consulenti sono compresi gli Istituti di istruzione secondaria superiore, l’Università pubblica, il Politecnico e gli Istituti di ricerca agraria, rurale e forestale.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno ai beneficiari che saranno in grado di fornire il servizio di formazione più efficiente e qualificato, la loro disponibilità di competenze professionali e in base all’economicità dell’offerta.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti è previsto un contributo per ciascun soggetto prestatore di consulenza pari, al massimo, a 200.000 euro per un ciclo triennale di formazione.

L’aliquota di sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]” per la misura 2 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

Per quanto concerne la verificabilità e la controllabilità della sottomisura 2.3 si terrà in debito conto la natura immateriale dei servizi di formazione dei consulenti da erogare.

I possibili rischi legati all’attuazione della sottomisura 2.3 possono essere ricondotti ai seguenti:

R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR: gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli

aggiornamenti e/o delle modifiche.

R7 – Selezione dei beneficiari

Non si evidenziano rischi specifici per la selezione dei beneficiari ma per la valutazione dei progetti di formazione che i singoli beneficiari intendono proporre per i destinatari della formazione stessa.

I rischi potrebbero includere anche carenze nei processi di selezione dei beneficiari, la disponibilità di una documentazione insufficiente, o procedure troppo complesse per la scelta del vincitore del bando.

R8: Sistemi informatici

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informatici si concentrano sulle possibili criticità di integrazione delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi di formazione.

R9: Domande di pagamento

- Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari;
- problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi.

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

La Regione Piemonte ai fini della mitigazione dei rischi inerenti l'applicazione della sottomisura 2.3 adotterà alcune azioni di monitoraggio e di controllo.

R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R7 – Selezione dei beneficiari

Analogia con R4 - Per l'aggiudicazione dei servizi messi a bando verranno istituite dalla Regione apposite Commissioni.

R8: Sistemi informatici

Nella fase di attuazione della misura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi formativi nonché gli interscambi con banche dati esterne, in particolare per l'accertamento di requisiti degli utenti finali.

R9: Domande di pagamento

Sulla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, sarà prevista una verifica specifica sulla rispondenza delle attività realizzate rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, compreso il controllo in itinere.

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite il controllo amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che di pagamento.

Viene eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema Informativo regionale (Sistema Piemonte) dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

La valutazione complessiva del rischio della misura 2, a seguito di azioni di mitigazione e dei controlli amministrativi è ritenuto medio basso.

Si potranno eventualmente rafforzare le misure di controllo anche attraverso i controlli in loco, ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE n 809/2014, al fine di ridurre il rischio di errori che potranno emergere nel corso

dell'attuazione del PSR.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Al servizio di formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti potranno essere applicate le “Unità di Costo Standard” calcolate ed approvate per l'applicazione della “Misura 1, Operazione 1.1.1, Azione 1: Formazione in ambito agricolo” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte.

Per la determinazione di tali costi standard, ci si è basati, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

In particolare ci si è riferiti ai documenti contenenti metodi di calcolo e relativi valori standard UCS, già adottati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Veneto (PSR 2014-2020), dalla Regione Liguria (FSE) e, nel caso specifico della formazione connessa al settore forestale, alla documentazione appositamente predisposta dalla Regione Piemonte, come di seguito riportato:

- la misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia Romagna;
- la proposta di metodologia di costi standard per le unità formative delle discipline standardizzate in materia forestale (Regione Piemonte);
- la DGR n. 302/2015 della Regione Veneto “approvazione del documento di analisi per la definizione delle unità standard di costo, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'erogazione di sovvenzioni sulle attività di formazione finanziate con la Misura 1 del PSR 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013”;
- lo “Studio metodologico per l'adozione di unità di costo standard” del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Liguria, approvato con DGR n. 1391 del 8/11/2013.

La scelta di Regione Piemonte di fare riferimento alle Unità di costo Standard calcolate e adottate dalla Regione Liguria per il periodo di programmazione 2014-2020 è dovuta alla sostanziale sovrapposibilità delle attività formative svolte dagli Enti di formazione professionale nei confronti di imprenditori ed addetti agricoli e forestali in Piemonte ed in Liguria, nel precedente periodo di programmazione 2007-2013.

Per il PSR 2014-2020 è stato scelto, attraverso l'analisi di una base dati storica disponibile, un parametro UCS calcolato considerando, la somma di ore totali riconosciute e il numero totale di allievi (partecipanti) riconosciuti, con la seguente formula:

Parametro UCS = $\text{€}/(\text{h} \cdot \text{allievo}) = \text{Totale importo accertato}/(\text{Totale ore corso riconosciute} \cdot \text{n}^\circ \text{ partecipanti riconosciuti})$.

L'utilizzo di tale metodologia appare come più adatta e di concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (la durata in ore del corso e il numero di destinatari partecipanti), che caratterizzano un'attività formativa e che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Pertanto, per i corsi di formazione ed aggiornamento per i tecnici consulenti, si ritiene di applicare i valori di

UCS.

Le Unità di Costo Standard adottabili per i corsi di formazione dei consulenti risultano essere quelli adottati per la “Misura 1.1.1: Formazione professionale in ambito agricolo” e sono i seguenti:

€. 17,50/ora/allievo per i corsi di durata inferiore a 40 ore;

€. 14,40/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 40 ore.

Tali importi si applicano al numero di partecipanti effettivi all’iniziativa formativa (fino ad un numero massimo di 30 partecipanti per ciascuna iniziativa), ossia a coloro che completano le attività di formazione partecipando ad almeno il 75% del monte ore di corso previsto, ed abbiano pertanto acquisito l’attestato di partecipazione.

Tali importi potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.

L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell’art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono state verificate da Liguria Ricerche, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente rispetto all’Autorità di Gestione del PSR, appositamente incaricato. La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al Programma di sviluppo rurale.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Gli enti e gli organismi di formazione professionale devono assicurare un adeguato livello qualitativo delle iniziative e devono possedere i seguenti requisiti:

- formazione professionale tra i fini statutari;
- struttura organizzativa adeguata (personale qualificato, sedi dotate di attrezzature didattiche ed informatiche, ecc.);
- dimostrata capacità a svolgere attività di formazione per consulenti.

Tra gli altri, possono ottenere il finanziamento previsto per la realizzazione dell’iniziativa di formazione ed aggiornamento dei consulenti, enti e organismi di formazione professionale pubblici e privati, così come definiti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nonché istituti di istruzione secondaria superiore e l’Università pubblica, il Politecnico e gli Istituti di ricerca agraria, rurale e forestale.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per quanto concerne i rischi e la verificabilità e la controllabilità della Misura 2 si terrà in debito conto la natura immateriale dei servizi di consulenza o di quelli di formazione dei consulenti da erogare, rispettivamente, attraverso le sottomisure 2.1 e 2.3.

Per il dettaglio dei rischi inerenti l'attuazione della misura si rimanda rispettivamente ai precedenti paragrafi delle sottomisure 2.1 e 2.3:

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure (per i servizi di consulenza)

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure (per la formazione dei consulenti)

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Per quanto concerne le misure di attenuazione della Misura 2 si rimanda rispettivamente ai precedenti paragrafi delle sottomisure 2.1 e 2.3:

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione in relazione all'attuazione delle misure (per i servizi di consulenza)

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione in relazione all'attuazione delle misure (per la formazione dei consulenti).

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste (e precedentemente descritte nelle due sottomisure 2.1 e 2.3) conferiscano alla Misura un grado di rischiosità medio basso in quanto agiscono positivamente sul miglioramento delle domande di pagamento.

I criteri di selezione saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Cfr. i paragrafi 8.2.2.3.1.11 e 8.2.2.3.2.11.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Si vedano le osservazioni precedentemente riportate nelle sottomisure 2.1 e 2.3.